

**CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**  
**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI**  
**SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

**AVVISO PUBBLICO**

*Elenco regionale dei candidati alla nomina a **Revisore dei Conti della Regione Abruzzo** ai sensi dell'articolo 25 comma 2 bis, della L.R. 28 dicembre 2012, n.68: "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 23. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti". - Aggiornamento anno 2021.*

**Art. 1**  
**(Finalità)**

1. Il presente avviso stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'aggiornamento annuale dell'Elenco regionale dei candidati alla nomina a Revisori dei conti della Regione Abruzzo (*di seguito denominato Elenco*) ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. 68/2012.
2. Con il presente avviso il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o pre concorsuale.

**Art. 2**  
**(Composizione e durata del Collegio dei revisori dei conti della Regione Abruzzo)**

1. Il Collegio è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale a seguito di estrazione a sorte tra gli iscritti all'elenco di cui all'articolo 25 della L.R. 68/2012. Il sorteggio e' effettuato con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. I componenti del collegio eleggono, al loro interno, il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Abruzzo dura in carica cinque anni; i componenti non sono immediatamente rinominabili.
4. Il Consiglio regionale nella nomina dei Revisori dei Conti garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi in conformità a quanto disposto dall'art. 42, comma 4 dello Statuto regionale.

**Art. 3**  
**(Requisiti e condizioni per l'iscrizione nell'Elenco)**

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'Elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Abruzzo.
2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso della qualifica di revisore legale di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie dell'8 febbraio 2012, ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, lettera e\) del d.l. 138/2011](#) convertito dalla [l. 148/2011](#).
3. In dettaglio possono essere iscritti nell'elenco coloro che, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **iscrizione nel Registro Revisori legali** istituito dal D.Lgs 27.01.2010, n. 39 e smi (*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*);
  - b) **anzianità di iscrizione nel Registro dei Revisori legali, non inferiore a dieci anni** (la richiesta anzianità di iscrizione potrà essere conseguita cumulativamente nel nuovo e nel vecchio regime);
  - c) **esperienza maturata, per almeno cinque anni**, come revisore dei conti in uno di seguenti enti
    - 1) **negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti)**;
    - 2) **negli enti del servizio sanitario**;
    - 3) **nelle università pubbliche**;
    - 4) **nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale**, ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di Responsabile dei servizi economici e finanziari;
  - d) acquisizione **nell'anno precedente(anno 2020) a quello della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco annuale di almeno dieci crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
4. Tutti i requisiti, riportati nel comma precedente costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'Elenco; in caso di perdita di uno dei requisiti il Servizio competente provvede alla cancellazione dall'Elenco.

#### **Art. 4 (Cause di esclusione)**

1. Non sono nominabili nell'incarico di componenti del Collegio e non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e c) della L.R. 68/2012, che di seguito si riportano:
  - a) *i consiglieri regionali, i membri della Giunta regionale ed i componenti degli organi di vertice collegiali nonché gli organi individuali di amministrazione e di controllo degli Enti regionali di cui alla [L.R. 24 marzo 2009, n. 4](#) (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
  - b) *i parlamentari, ministri e sottosegretari del governo, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti dipendenti, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;*
  - c) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.*

#### **Art. 5 (Cause di incompatibilità con la carica di componente i Collegio dei Revisori della Regione Abruzzo)**

1. Sono incompatibili con l'incarico di componente il Collegio, ai sensi di quanto disposto all'art. 29, commi 2 e 3, della L.R. 68/2012:
  - a) *coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;*
  - b) *coloro che hanno una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con la regione;*
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 lett. a) e b) sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di dieci

giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte del competente Servizio del Consiglio Regionale. Il soggetto nominato quale componente del Collegio dei revisori dei conti che versi in una delle condizioni di cui al comma 1, lett. a) e b) è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni al competente Servizio del Consiglio regionale che può, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

#### **Art. 6** **(Cause di incandidabilità)**

1. Non possono essere nominati componenti del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo”* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *“come di seguito riportate:*
  - a) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*
  - b) *coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
  - c) *coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
  - d) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);*
  - e) *coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
  - f) *coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

#### **Art. 7** **(Termini di presentazione delle domande per le nuove iscrizioni)**

1. **La domanda d'iscrizione** nell'Elenco, **in bollo,**) deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (**All. A**), e deve essere inviata **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila)** con una delle seguenti modalità:
  - a) invio **a mezzo raccomandata a/r** all'indirizzo sopra indicato. La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di valido documento identità. A tal fine farà fede la data di spedizione;
  - b) invio a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [protocollo@pec.crabruzzo.it](mailto:protocollo@pec.crabruzzo.it)**. In questo caso si rinvia **all'art. 65 del D.Lgs. 82/2005**

**“Codice dell’amministrazione digitale” per le modalità di invio delle istanze e delle dichiarazioni per via telematica, e alle norme relative all’annullamento del bollo apposto<sup>1</sup>;**

- c) **consegnata a mano** all’Ufficio Protocollo del Consiglio regionale, la domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa e corredata da copia di valido documento identità. sede di L’Aquila in via M. Iacobucci, 4, A tal fine val la data di consegna e la consegna dovrà essere effettuata negli orari di apertura degli uffici
2. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
3. Nella domanda il richiedente indica il domicilio che elegge ai fini delle comunicazioni ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata ove richiede di ricevere le comunicazioni. Ogni eventuale variazione dei predetti dati deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
4. Sulla busta contenente la domanda, o come oggetto della e-mail, deve essere apposta la dicitura: **“Domanda di iscrizione nell’Elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti della Regione Abruzzo. Aggiornamento anno 2021”**
5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
6. Non sono prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso.

**Art. 8**

**(Adempimenti Revisori già iscritti nell’Elenco)**

1. I Revisori legali già iscritti nell’Elenco, per mantenere l’iscrizione devono presentare, **la dichiarazione sostitutiva secondo l’Allegato B) al presente Avviso** per attestare **l’acquisizione nel corso dell’anno 2020 di almeno 10 crediti formativi**, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica qualificati dall’acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo;
2. Devono, inoltre, dichiarare ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) **la permanenza dei requisiti espressamente citati nell’art. 3, comma 3, lett. a), b) e c) e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art 4, comma 1, lett. a) b) e c);**

---

<sup>1</sup> NOTA BENE: La casella di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non è abilitata alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

l’oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, ) è opportuno fornire il riferimento all’istanza principale;

nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;

il singolo documento destinato a più Servizi del Consiglio regionale deve essere trasmesso in un unico messaggio PEC al Protocollo Generale che provvede allo smistamento alle strutture destinatarie;

ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale.

la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati

3. **I revisori non dovranno allegare alcun attestato dei corsi effettuati, ma dovranno dichiarare in modo dettagliato per ogni credito**
  - l'oggetto del corso,
  - il soggetto formatore,
  - la data di conseguimento, e il numero dei crediti maturati.**Il Servizio effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle suddette dichiarazioni.**
4. **La mancata presentazione, nei termini, della dichiarazione sostitutiva , di cui all'allegato B), comporta la cancellazione dall'Elenco.**
5. **La dichiarazione sostitutiva attestante la permanenza dei requisiti e il conseguimento dei crediti deve essere inviata con una delle modalità di cui all'art.7 del presente avviso**

#### **Art. 9 (Controlli e trasparenza)**

1. Ai sensi del D.lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dai hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per la nomina del componente il Collegio dei Sindaci della regione Abruzzo.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio , per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/2016 e art. 7 D.Lgs. 196/2003.
11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo con sede in Via Michele Jacobucci, 4 - 67100 - L'Aquila, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore; PEC:

protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Laura Mariani  
rpd@crabruzzo.it.

12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.